

Circ.Ass. 29 marzo 1985, n. 12/450 ⁽¹⁾.

Leggi regionali 4 giugno 1980, n. 55 e 6 giugno 1984, n. 38, recanti provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. Modalità applicative ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 luglio 1985, n. 28, suppl. ord.

(2) Si veda, in argomento, il *Dec.Ass. 3 aprile 1996*. Si veda, da ultimo, la *Circ. Ass. 25 giugno 1998, n. 314*.

Considerazioni generali

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 9 giugno 1984 è stata pubblicata la *legge regionale n. 38 del 6 giugno 1984*, contenente modifiche ed integrazioni alla *legge regionale n. 55 del 1980*, recante: «Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie». La legge, che è entrata in vigore il 24 giugno 1984, oltre a sostituire parte della disciplina prevista in materia di emigrazione, ha introdotto sostanziali e significative innovazioni e procedure diverse, soprattutto nella normativa attinente agli interventi creditizi e agli organismi del settore dell'emigrazione. In applicazione dell'*art. 31 della legge n. 38* sopra richiamata, considerata la necessità di ordinare la legislazione regionale che dal 3 giugno 1975 ha riguardato il fenomeno emigratorio, dalla Presidenza della Regione è stata disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 19 gennaio 1985 (supplemento ordinario) di un testo coordinato che a maggior chiarimento si ritiene opportuno illustrare con la presente circolare, con l'avvertenza che devono intendersi abrogate le precedenti circolari esplicative, restando applicabili, sempreché non abrogate e non incompatibili con le norme della *legge regionale n. 38*, le disposizioni del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 193 del 22 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 aprile 1982.

Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione

Composizione e funzionamento

È istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione composta:

a) dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione che la presiede;

b) da nove sindaci di comuni siciliani, scelti fra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio eletti in rappresentanza dalle nove province dell'isola dall'Assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;

c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della *legge regionale 3 giugno 1975, n. 25*;

f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia centro-settentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) da venticinque emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extraeuropee: due nel Nord-America, tre nell'America Centrale e del Sud e due nell'Australia;

h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

i) dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

m) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale.

I rappresentanti di cui alla lettera g sono eletti tra i lavoratori residenti nei rispettivi paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta. Fino a quando non saranno disciplinate le modalità per l'elezione, i rappresentanti sopra specificati sono scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni legittimate e i patronati.

Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla Consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso presidente.

I componenti della Consulta saranno dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.

Verranno chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione; un funzionario della sede regionale dell'I.N.P.S., nonché, in relazione alle materie trattate, i direttori degli Assessorati regionali.

Ai rappresentanti delle associazioni nazionali spetta il trattamento giornaliero di missione, pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre il rimborso per le spese di viaggio documentate.

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il quale, con le stesse modalità, procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta. La Consulta si riunisce di regola tre volte all'anno nell'ambito del territorio della Regione.

Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute, nonché per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali indetti dalla Regione Siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti della Consulta che provengano dall'estero o che vi si rechino.

Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione. Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nelle località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti ai fini del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.

Il trattamento di missione sopra indicato non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono. Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

Questa Amministrazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni aventi validità triennale con enti e organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni e conferenze organizzate dalla Regione Siciliana, del biglietto «prepagato» di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previste. Parimenti è assicurato il concorso alle spese per conferenze e convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre Regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente. La relativa somma, il cui importo non potrà essere superiore a L. 10.000.000, sarà versata previa presentazione del consuntivo da parte degli organismi interessati.

Compiti.

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie. A tal fine la Consulta può segnalare all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione l'opportunità di affidare ad Istituti di ricerca e ad Università, oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, la attuazione di particolari studi e ricerche sull'emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore;

b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organismi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini della armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale, dei piani settoriali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e formula proposte all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati anche stranieri e delle loro famiglie;

d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione.

Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella Consulta, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i paesi europei e a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari paesi. Al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze sarà provveduto con le modalità più volte richiamate;

e) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, all'immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attività produttive;

f) delibera il regolamento per il funzionamento da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta;

g) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione;

h) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'*art. 3 della legge n. 55 del 1980*.

Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le commissioni.

Comitato direttivo

Composizione, funzionamento e compiti.

È istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta.

Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della Consulta, il presidente e il vicepresidente.

Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della Consulta.

Il comitato, che è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, svolge i seguenti compiti:

a) collabora con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e per realizzare un costante collegamento con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione ed immigrazione;

b) nell'ambito delle direttive fissate annualmente dalla Consulta, esprime pareri sui tempi e le modalità degli incontri da tenere con le collettività degli emigrati siciliani all'estero, sulla partecipazione dei componenti la Consulta a convegni e conferenze interessanti l'emigrazione e l'immigrazione;

c) sottopone all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'opportunità di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione;

d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della legge che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione riterrà di sottoporre ad esso;

e) cura le attività ed adempie alle funzioni delegate dalla Consulta.

Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento deliberato dalla Consulta.

I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse. Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di cui all'*art. 3 della legge regionale n. 55 del 1980* e successive modifiche ed integrazioni.

Comitato di redazione

Composizione, compiti e funzionamento.

Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Il comitato, che

ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della Formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, dei quali 4 devono essere designati dalla Consulta e tre scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche fra i componenti della Consulta medesima.

Con lo stesso decreto già sopra specificato è nominato, fra i componenti il comitato, il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della *legge 8 febbraio 1948, n. 47*, ed il presidente del comitato.

I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione ed immigrazione, stabilendone la periodicità, i contenuti e gli indirizzi editoriali. Il notiziario è pubblicato a cura dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.

Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.

Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'*art. 3 della legge regionale n. 55 del 1980*.

Comitati per l'emigrazione e l'immigrazione

Composizione e funzionamento.

Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigrati operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l'emigrazione e per l'immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale.

Il consiglio comunale dovrà provvedere entro 90 giorni alla elezione dei consiglieri e l'eventuale inadempienza sarà segnalata all'Assessorato regionale degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Le richieste agli organismi di settore per la scelta dei rappresentanti da inserire nei comitati saranno effettuate da questa Amministrazione.

Con lettera, a firma del sindaco, inoltre, dovrà essere indicata la persona eventualmente delegata a sostituirlo nella carica di presidente del comitato stesso.

I comitati durano in carica tre anni che decorrono dalla data di emissione del decreto assessoriale di istituzione e comunque fino alla ricostituzione. Il comitato, nella prima seduta utile, eleggerà tra i componenti un segretario, cui è demandata la tenuta dei registri, dei verbali e delle presenze, copia dei quali dovrà essere trasmessa a questo Assessorato unitamente alla documentazione giustificativa allegata al rendiconto.

Il presidente, almeno 5 giorni prima della data di riunione, o almeno 24 ore prima, in caso di urgenza, convoca il comitato di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Gli inviti dovranno essere notificati mediante lettera raccomandata.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente curerà l'esecuzione delle delibere del comitato.

Ai componenti è corrisposto per ogni seduta e per non più di quattro sedute al mese un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Presidente della Regione sentita la Giunta regionale su proposta dell'Assessore per il lavoro.

Compiti.

Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonché a coloro che rientrano ed agli immigrati, l'assistenza materiale, sociale e culturale.

L'attività dei comitati, da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:

- nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;

- nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati ed immigrati nonché di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;

- nello studio, con l'effettuazione di proposte all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell'attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;

- nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia.

I comitati deliberano i programmi di attività, l'adozione delle iniziative di competenza e i criteri di utilizzazione delle somme annualmente assegnate. La loro attività dovrà essere diretta anche a favore degli emigrati, immigrati e loro famiglie, residenti nei comuni non serviti, limitatamente all'opera di informazione e di orientamento, nonché degli emigrati e loro familiari che hanno trasferito la loro residenza all'estero, quale che sia il comune di origine o di provenienza.

Contributi

Le somme stanziare annualmente nel bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione delle iniziative previste dall'*art. 7 della legge regionale n. 55 del 1980* sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità ai criteri fissati con la presente circolare, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Tenuto conto dei maggiori compiti espletati dai comitati, fino a quando non saranno determinati i flussi migratori si procederà al riparto, con un minimo di L. 5.000.000, in misura proporzionale alla popolazione residente e tenuto conto degli interventi operati nell'anno precedente in applicazione degli articoli: 10 (rimborso spese di viaggio e trasporto masserizie), 11 (ricoveri presso istituti di beneficenza) e 28 (contributi elettorali).

Le somme stesse dovranno essere destinate unicamente allo svolgimento delle attività elencate all'*articolo 7 della legge regionale n. 55 del 1980* e successive modifiche nel cui ambito rientrano le sottoelencate iniziative:

a) stampa di opuscoli, manifesti, modulari ed altro materiale, allo scopo di pubblicizzare le provvidenze regionali e nazionali riguardanti il settore. A tal fine i presidenti, previa delibera di autorizzazione del comitato e dopo avere interpellato almeno due ditte, affideranno l'incarico della fornitura a quella che abbia effettuato l'offerta più conveniente sia sotto l'aspetto qualitativo che dell'economicità;

b) organizzazione di incontri, riunioni ed assemblee di emigrati ed immigrati, per dibattere problemi locali o generali del fenomeno migratorio.

A tal fine il comitato dovrà, in via ordinaria, utilizzare la propria sede o altre disponibili gratuitamente, e, solo in via eccezionale e previa motivata delibera, potrà ricorrere all'affitto di locali.

Potranno essere invitati esperti del settore, cui saranno corrisposti, con riferimento allo specifico intervento, compensi forfettari comprensivi delle eventuali spese di viaggio, da determinarsi sempre preventivamente con apposita delibera.

Potrà, altresì, provvedersi all'utilizzazione di pullmans per favorire l'afflusso dei partecipanti residenti nelle località viciniori.

Non sono ammissibili le spese relative a incarichi o consulenze a privati o ad enti ed istituti o erogazioni di sussidi o di altre somme a favore di singole persone.

Le somme assegnate da questo Assessorato saranno versate con ordine di accreditamento a favore dei presidenti, che provvederanno ai pagamenti ai creditori, in conformità alle deliberazioni del comitato, utilizzando gli appositi modelli commutabili in vaglia cambiari non trasferibili, intestati ai creditori stessi. In caso di assoluta necessità, i presidenti potranno fare luogo ai pagamenti occorrenti mediante prelievi con buoni a proprio favore, entro il limite massimo del 25% dell'assegnazione. I motivi di urgenza, che hanno determinato il ricorso a tale tipo di pagamento, dovranno risultare dalla delibera di ratifica, da adottarsi a cura del Comitato nella prima seduta utile.

I presidenti, nella qualità di funzionari delegati, trasmetteranno a questo Assessorato il rendiconto delle somme spese entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu emesso l'ordine di accreditamento. Il rendiconto, da compilarsi in triplice copia sul modello 44 SC, dovrà pervenire entro il termine citato al gruppo VIII - Contabilità e comprenderà gli ordinativi estinti con le eventuali matrici degli assegni, la dimostrazione delle somme prelevate mediante buoni, copia delle deliberazioni del Comitato con cui si approvano i programmi e si autorizzano le relative spese e la documentazione giustificativa delle spese effettuate. Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle sanzioni di carattere pecuniario che questa Amministrazione, ai sensi della *legge regionale n. 256 del 1979* e successive modifiche, è tenuta ad irrogare in caso di mancata, tardiva o irregolare presentazione dei rendiconti.

Interventi assistenziali

A) Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro o di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi 5 anni, ovvero dopo cinque anni di lavoro o di trattamento pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse a richiesta degli interessati le seguenti provvidenze:

a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50% della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di L. 500.000;

b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di II classe per coloro che rientrano da altre regioni italiane; a lire 200.000 per coloro che rientrano da paesi europei; a lire 400.000 per coloro che rientrano da paesi extraeuropei.

I due contributi sono cumulabili e sono entrambi maggiorati del 20% per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni. Le maggiorazioni per il carico familiare spettano per il coniuge e per i figli legittimi ed equiparati, nonché per i genitori ultrasessantenni o che, in base alla certificazione delle competenti autorità sanitarie, siano invalidi, in quanto abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50%, sempreché i familiari stessi risultino compresi nel certificato di stato di famiglia.

Per i figli studenti ultradiciottenni, le quote di maggiorazione sono corrisposte fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, statale o parificata; fino al 26° anno di età, in caso di frequenza ad un corso legale di studi universitari o di altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta cui si acceda con il diploma di scuola media di II grado e senza limiti di

età, qualora siano invalidi. Tali condizioni devono accertarsi con riferimento alla data del rientro in Sicilia.

1) Requisiti e condizioni.

Hanno diritto ai contributi per trasporto masserizie e per rimborso spese di viaggio gli emigrati che abbiano prestato attività lavorativa autonoma o subordinata o abbiano usufruito di un trattamento pensionistico durante i periodi sopra specificati.

Sono considerati utili i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria. Dei termini di permanenza all'estero si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattie professionali indennizzabili o per malattia che ha dato origine a un trattamento previdenziale connesso a una prestazione lavorativa e pertanto in tali casi è sufficiente che il richiedente, nell'arco del quinquennio prescritto, abbia comunque prestato attività lavorativa. I contributi in argomento saranno corrisposti ai legittimi eredi sempreché la morte dell'avente diritto sia avvenuta successivamente al 23 giugno 1984.

Il contributo per trasporto masserizie può essere richiesto da uno soltanto dei componenti il nucleo familiare, mentre il rimborso per spese di viaggio può essere richiesto da tutti i componenti che vantino i periodi di lavoro o di trattamento pensionistico prescritti.

Non spetta, in ogni caso, alcuna maggiorazione per quei componenti la famiglia che abbiano usufruito di almeno uno dei contributi. I lavoratori emigrati e i componenti il nucleo familiare che hanno usufruito dei predetti contributi non potranno avvantaggiarsene una seconda volta e non potranno beneficiarne in caso di perdita della cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto successivamente al rientro.

I contributi nella misura sopra descritta spettano a coloro il cui rientro è avvenuto dopo il 23 giugno 1984, che presentino al comune di residenza l'istanza e la documentazione prescritta. Per i rientri antecedenti a tale data, anche se la relativa domanda di concessione di contributo sia stata presentata successivamente, si applica la disciplina dell'*art. 10 della legge regionale n. 55 del 1980* e pertanto:

a) non possono usufruire delle provvidenze coloro i quali nei periodi previsti hanno goduto di un trattamento pensionistico;

b) la misura spettante del rimborso per il trasporto delle masserizie è pari a L. 350.000; il rimborso per spese di viaggio è pari a L. 100.000, per i rientri dai paesi europei e a L. 200.000 per i rientri dai paesi extraeuropei.

Resta invece invalidata la modalità concernente la attribuzione delle quote di maggiorazione, anche con riferimento alla determinazione del carico familiare, nonché la documentazione occorrente.

2) Modalità.

Contributo per trasporto masserizie - L'istanza deve essere presentata al comune di residenza sull'apposito mod. EM 2 (allegato A), unitamente alla sottoelencata documentazione:

a) fattura in originale, debitamente quietanzata, rilasciata dalla ditta che ha effettuato il trasporto, in regola con le norme fiscali. Qualora il trasporto sia effettuato dall'estero, la fattura potrà essere sostituita dall'elenco delle masserizie vistato dalla competente autorità doganale o consolare, o da una bolletta di vettura, di carico o di altro documento equivalente. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del vettore o in mancanza da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal richiedente, attestante la somma pagata. Qualora questa sia indicata in valuta estera si terrà conto del cambio vigente al momento della liquidazione, da effettuarsi in ogni caso al netto di spese fiscali o assicurative.

Fermo restando che il rientro definitivo deve essere avvenuto dopo il 23 giugno 1984, i documenti precitati dovranno indicare una data non anteriore ai 6 mesi rispetto a tale termine stante l'esigenza a volte di dover effettuare il trasporto prima del rientro stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza o documento rilasciato dall'autorità consolare attestante la provenienza;

d) certificato di stato di famiglia;

e) certificato attestante la data di iscrizione nei registri di popolazione del comune o del rientro definitivo;

f) certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'autorità consolare (lav. subordinati) o attestazione (per i lavoratori autonomi) da parte delle autorità competenti per materia e territorio, con l'indicazione della qualifica e dei periodi lavorativi.

In mancanza, le tessere assicurative, purché riportino i periodi lavorativi integrate da una dichiarazione resa ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15* attestante la qualifica.

Per i casi di infortunio o malattia professionale dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che l'interessato ha fruito delle cure previste al riguardo dalle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie ovvero equipollente certificato rilasciato all'estero dall'ente assicuratore competente.

L'invalidità, o altra infermità che ha dato origine a un trattamento pensionistico, dovrà essere rispettivamente comprovata mediante certificato rilasciato dal medico provinciale o da altra autorità sanitaria competente attestante le condizioni patologiche, e da certificazione rilasciata dall'I.N.P.S. o dall'ente assicuratore competente all'estero;

g) per i lavoratori autonomi, mod. 740 o corrispondente analoga certificazione rilasciata dall'autorità estera competente, attestante i redditi percepiti nell'anno precedente al rientro.

La traduzione dei documenti in lingua estera dovrà essere effettuata a cura degli interessati o dall'autorità consolare italiana competente o da traduttori iscritti in appositi albi presso gli uffici giudiziari. La traduzione delle tessere assicurative dovrà essere limitata alla parte riguardante i periodi lavorativi.

Rimborso spese di viaggio.

Spetta nella misura forfettaria sopra descritta per i rientri dall'estero, mentre gli emigrati rientrati da altre regioni italiane dovranno esibire il biglietto ferroviario, e la relativa liquidazione sarà pari all'importo da esso risultante. In mancanza, detto rimborso sarà operato in misura corrispondente al costo del biglietto stesso in base alle tariffe vigenti al momento del rientro.

3) Soggetti destinatari delle provvidenze.

Premesso che la qualità di emigrante, secondo il disposto dell'art. 10 del R.D. 13 novembre 1919, n. 2205, è da considerare attribuita al cittadino che «espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti... già emigrati a scopo di lavoro», deve ritenersi applicabile alle seguenti categorie la normativa di cui alle leggi regionali 4 giugno 1980, n. 55 e 6 giugno 1984, n. 38:

a) lavoratori subordinati, dipendenti da società private, da imprese o da enti pubblici economici, con esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;

b) dipendenti da pubbliche amministrazioni ed enti di paesi esteri, ad esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;

c) dipendenti da amministrazioni, enti, organismi pubblici italiani con sede all'estero, ad esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;

d) dipendenti da amministrazioni, enti e organismi pubblici italiani con sede nel territorio nazionale ad esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto.

Per le categorie elencate ai punti b), c) e d), è da considerare definitivo il rientro, qualora avvenga dopo la cessazione del rapporto di impiego, non potendosi ritenere tale quello connesso al trasferimento in prima sede operante nel territorio della Regione Siciliana, sempre che tale rapporto sia stato costituito durante lo stato di emigrazione;

e) piccoli commercianti, artigiani, coltivatori diretti, pescatori che abbiano prevalentemente impiegato il lavoro proprio o della propria famiglia, sempreché il reddito percepito non superi il limite previsto dalla *legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95* e successive modifiche e determinato fino all'anno 1980 in lire 10.000.000 con la detrazione di L. 500.000 per ogni figlio a carico (*legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69*); dall'anno 1981 all'anno 1983 L. 14.000.000 con la detrazione di L. 500.000 per ogni figlio a carico (*art. 31, legge regionale 6 maggio 1981, n. 86*); dall'anno 1984 L. 19.000.000 con la detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico (*legge regionale 30 maggio 1984, n. 37* e delibera del C.I.P.E. del 12 giugno 1984).

Tale requisito dovrà essere comprovato mediante il Mod. 740 o altra equivalente documentazione nel caso di redditi percepiti in Italia, o idonea certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, nel caso di redditi percepiti all'estero e riferiti all'anno precedente a quello del rientro definitivo.

Restano esclusi dai benefici in ogni caso gli avvocati, i medici, gli architetti, i geometri e altri liberi professionisti.

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, le provvidenze spettano anche a:

1) coloro che partiti dalla Sicilia prima del rientro dall'estero abbiano risieduto in altra regione italiana;

2) coloro che partiti dalla Sicilia abbiano risieduto in altra regione italiana prima dell'emigrazione all'estero;

3) i figli nati all'estero o in altra parte del territorio nazionale di lavoratori emigrati dalla Sicilia.

La domanda per l'attribuzione dei benefici di cui al precedente articolo è presentata al comune di residenza sul prescritto modello, corredata della documentazione ivi indicata, anche per il tramite dei comitati per l'emigrazione, degli istituti di patronato e delle associazioni degli emigrati.

I sindaci, prima di disporre i pagamenti, accerteranno che i richiedenti non abbiano avanzato domanda in altro comune della Sicilia, in cui abbiano risieduto dopo il rientro e, qualora i richiedenti abbiano risieduto in altra regione italiana anteriormente al rientro in Sicilia, accerteranno, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che gli stessi non abbiano chiesto né ottenuto analoghe provvidenze, comunque denominate, da parte di altre regioni.

Avverso il provvedimento di rigetto adottato dal sindaco è ammesso ricorso a questo Assessorato entro 30 giorni dalla notifica, per il tramite dell'amministrazione comunale. In sede di istruttoria del ricorso o anche a seguito della presentazione di ulteriore documentazione da parte dell'interessato, i sindaci sono facultati a riformare la decisione negativa, disponendo il pagamento del contributo, dandone comunicazione a questo Assessorato.

I comuni sospenderanno il pagamento dei contributi qualora accertino che successivamente al rientro l'interessato si è trasferito all'estero o in altra regione. In caso di duplicazione di pagamento, i comuni provvederanno al recupero, previa richiesta in via amministrativa, con la procedura del *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, computando gli interessi al tasso legale dalla data dell'indebita percezione.

B) RICOVERI

I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti degli emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientrati in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno 5 anni o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

I ricoveri sopra descritti decorrono dalla data di effettivo inizio fino al 30 giugno dell'anno successivo e, in caso di bisogno, possono essere disposti anche per i mesi estivi e possono essere prorogati, perdurando le condizioni volute, per l'anno successivo compresi quelli presso Istituti di istruzione.

In caso di rientro del genitore dall'estero il ricovero cessa con la fine dell'anno scolastico in corso. La condizione di emigrato all'estero è accertata direttamente dal sindaco.

I ricoveri, anche per i casi di proroga, sono disposti con provvedimento del sindaco presso istituti di assistenza all'infanzia, case di fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di

istruzione gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni, associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza e distruzione nonché di cooperative di servizio che operano nel settore, siti in Sicilia.

Hanno diritto al ricovero i figli di emigrati all'estero, legittimi ed equiparati, di età inferiore ai 18 anni compiuti o fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media di II grado, o senza limiti di età qualora siano invalidi; i genitori di emigrati all'estero purché abbiano superato il 60° anno di età o che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50% e sempreché non vi siano in Sicilia altri figli di età superiore ai 18 anni, in grado di provvedere al loro mantenimento; gli emigrati che rientrino in Sicilia e dopo una permanenza all'estero di almeno 5 anni ed abbiano superato il 60° anno di età ovvero che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50%.

I ricoveri di cui al presente punto B) sono limitati ai soggetti che versino in effettivo stato di bisogno.

La domanda per il ricovero o la proroga deve essere presentata nell'apposito modello EM 4 (all. B) al comune di residenza del ricoverando o al comune ove ha sede l'istituto presso il quale si chiede il ricovero, dal ricoverando stesso, e, per i minori, da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore stato affidato, anche per il tramite del legale rappresentante dell'istituto presso cui si chiede il ricovero, corredata dalla documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti.

Per un principio generale di uniformità, nel silenzio dell'*art. 11 della legge regionale n. 55 del 1980* e successive integrazioni e modifiche, deve ritenersi applicabile dall'1 ottobre 1982 la misura delle rette previste dalla *legge regionale 30 maggio 1983, n. 42* e fissata in:

- 1) L. 12.000 giornaliera per ricovero di minori con pernottamento;
- 2) L. 8.000 giornaliera per l'assistenza ai minori in semiconvitto;
- 3) L. 15.000 giornaliera per il ricovero di vecchi e di adulti inabili.

C) CONTRIBUTI ELETTORALI

Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia, rientrati per partecipare alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli comunali e provinciali, spetta un contributo straordinario a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza nella seguente misura:

- a) L. 300.000 se provenienti da paesi europei;
- b) L. 600.000 se provenienti da paesi extraeuropei.

Il predetto contributo spetta agli elettori emigrati all'estero per motivi di lavoro o che godano di un trattamento pensionistico di qualsiasi categoria liquidato all'estero, nonché ai componenti il proprio

nucleo familiare aventi diritto al voto, che compiranno il viaggio tra il 15° giorno antecedente quello fissato per le votazioni e il 30° successivo.

Per ottenere il contributo è necessario presentare apposita istanza al comune sul modello EM 13 (allegato C) unitamente alla sottoelencata documentazione:

a) certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale;

b) cartolina voto o certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro ovvero il godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero. In mancanza, tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione personale attestante le condizioni prescritte resa ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*;

c) biglietto di viaggio o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* attestante la data di partenza dall'estero e quella del rientro.

Con dichiarazione in calce alla domanda inoltre i richiedenti dovranno rilasciare quietanza della somma percepita, con l'indicazione della data dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'*art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1*, i comuni sono autorizzati ad utilizzare, per l'erogazione del predetto contributo, stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali.

Si sottolinea che, in applicazione dell'*art. 10-bis*, come introdotto dall'*art. 13 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38*, a decorrere dal 24 giugno 1984, agli adempimenti istruttori e alla conseguente liquidazione delle provvidenze sopra descritte ai punti A) - B) - C) dovranno provvedere i comuni utilizzando le disponibilità del fondo per i servizi di cui all'*art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1*, che verrà annualmente incrementato ai sensi del III comma dell'articolo 33 della legge 38 sopra richiamata.

A tal fine, i comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto al IV comma dell'*art. 19 della legge regionale 1/79* e con successiva delibera da trasmettere alla Presidenza della Regione Siciliana, determineranno gli stanziamenti da destinare alla realizzazione di tali finalità, in rapporto ai flussi emigratori ed all'entità delle somme erogate negli anni precedenti per gli stessi interventi.

D) BORSE DI STUDIO

L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a conferire borse di studio dell'importo di L. 200.000 ciascuna, elevato a L. 500.000 per gli studenti universitari, a favore dei figli di emigrati all'estero da almeno un anno e degli orfani di emigrati all'estero privi di assistenza ex Enaoli, che abbiano frequentato in Sicilia una scuola media di II grado statale o parificata, riportando allo scrutinio finale o agli esami, nella sessione estiva, una media di almeno 7/10 o equipollente, o un ateneo siciliano, riportando negli esami delle varie sessioni, nelle materie previste dal piano di studi consigliato dalla facoltà, una media di almeno

24/30 o, con esito favorevole, un corso di I formazione professionale finanziato dall'Amministrazione regionale.

Tale provvidenza non è cumulabile con altri benefici analoghi, ivi compreso il «presalario».

La domanda deve essere presentata sull'apposito Mod. EM 10 (allegato D) all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dall'aspirante, se maggiorenne, o da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, per il tramite del comune di residenza, entro il 30 novembre unitamente alla sottoelencata documentazione:

a) certificato di nascita, residenza e di stato di famiglia dell'aspirante;

b) certificato rilasciato dal sindaco attestante lo stato di emigrazione all'estero di almeno uno dei genitori da almeno un anno;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno scolastico o accademico provvidenze analoghe;

d) per gli orfani - certificato di morte del genitore e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la mancanza di assistenza Enaoli;

e) per la scuola media di II grado - certificato attestante la frequenza e il conseguimento della promozione nella sessione estiva e i voti riportati;

f) per l'università

1) piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà; 2) certificato attestante le materie sostenute e i voti riportati nelle varie sessioni (da produrre entro il 30 aprile dell'anno successivo);

- per i corsi di formazione professionale - copia autentica dell'attestato rilasciato a fine corso.

Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze in argomento saranno adottate a cura di questo Assessorato le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari e i provveditorati agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di II grado e nelle sedi universitarie.

L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà annualmente, con proprio decreto, alla determinazione del numero di borse di studio da conferire, nonché, qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità, al riparto delle borse di studio per categorie e per territorio e alla formazione delle graduatorie, dando precedenza agli orfani, ai figli di famiglie numerose, limitatamente a un figlio, ai figli di famiglie particolarmente bisognose e, a parità di condizioni, a coloro che abbiano riportato la media più alta, non computandosi le materie facoltative per i corsi universitari e, per le scuole medie, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.

E) COLONIE

Hanno diritto all'avviamento in colonie marine o montane site in Sicilia, durante i mesi di luglio ed agosto, i minori che alla data del 1° luglio abbiano una età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti, figli legittimi o equiparati di emigrati siciliani all'estero o in altra parte del territorio nazionale, e di immigrati in Sicilia da paesi esteri o da altre regioni italiane.

Lo stato di emigrazione o di immigrazione di almeno uno dei genitori deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile al comune della Sicilia in cui il minore abbia l'iscrizione anagrafica o a quello di provenienza (solo per i minori figli di emigrati) o alle sedi regionali e provinciali degli istituti di patronato od alle associazioni operanti in favore degli emigrati che svolgano attività promozionale nel settore, sull'apposito Mod. EM 7 (allegato E) da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, corredata dalla sottoelencata documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di stato di famiglia;

d) certificato medico;

e) certificato rilasciato dal sindaco attestante lo stato di emigrazione o di immigrazione di almeno uno dei genitori.

Le amministrazioni e gli organismi interessati cureranno l'accertamento dei requisiti prescritti e provvederanno entro il 31 maggio alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all'avviamento in colonie gestite direttamente.

Le convenzioni, da approvarsi da parte della giunta comunale, e, per gli istituti di patronato e le associazioni, dagli organismi deliberativi a livello regionale, saranno rimesse all'Assessorato regionale del lavoro, unitamente ai preventivi, in conformità allo schema-tipo che verrà approvato con decreto assessoriale.

Le convenzioni sono immediatamente vincolanti per gli enti gestori, mentre per le amministrazioni e gli organismi che procedono all'avviamento l'efficacia delle stesse è subordinata all'approvazione dei preventivi di spesa. Con il decreto assessoriale di finanziamento si provvederà all'approvazione dei preventivi, nonché al versamento di anticipazioni fino all'80% delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni 10 o frazione di 10 assistiti. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti occorrenti, le colonie avranno inizio alla data fissata. Entro il 31 ottobre dovrà essere presentato il consuntivo delle spese sostenute.

Le rette giornaliere, per ciascuna unità avviata in colonia, non potranno superare per l'anno in corso l'importo di L. 15.600 (con pernottamento) e di L. 10.400 (senza pernottamento). Con decreto dell'Assessore per il lavoro, entro il 31 gennaio di ciascun anno, potrà essere modificato l'importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto centrale di statistica.

La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente.

Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano rispettivamente per difetto o per eccesso.

Sentiti i patronati, le associazioni e gli enti in possesso dei requisiti previsti all'*art. 9 della legge regionale n. 55 del 1980* e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per il lavoro stabilirà annualmente il numero dei minori da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati.

La permanenza in colonia non potrà superare, complessivamente per ogni unità, n. 28 giornate di effettiva presenza, salvo i casi di forza maggiore indicati nello schema tipo di convenzione.

Questo Assessorato, infine, anche attraverso i propri organi periferici, provvederà alla vigilanza sull'andamento delle colonie.

F) CAMPEGGI

I figli di lavoratori emigrati ed immigrati di età compresa tra i dodici e i diciotto anni hanno diritto all'avvio e alla permanenza in campeggi.

Per tale tipo di intervento, relativamente ai requisiti, alle modalità, alla documentazione prescritta, al periodo di permanenza, al numero delle giornate di effettiva presenza, e agli adempimenti amministrativo-contabili si applicano le disposizioni dettate per le colonie, ad eccezione della misura della retta che invece viene stabilita in L. 15.600.

I lavoratori emigrati che abbiano svolto attività di lavoro autonomo inoltre dovranno presentare il Mod. 740 o altra idonea documentazione attestante i redditi percepiti nell'anno precedente alla richiesta.

G) INTERVENTI CREDITIZI PER EDILIZIA ABITATIVA

Soggetti beneficiari e requisiti.

Hanno diritto i lavoratori emigrati appartenenti alle categorie indicate al punto 3 della lettera A) della presente circolare che rientrino definitivamente in Sicilia dopo 3 anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi 5 anni ovvero dopo 5 anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi 7 anni.

Sono considerati utili per il raggiungimento del minimo di attività lavorativa richiesta i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria coperta da assicurazione obbligatoria.

Ha diritto inoltre alle provvidenze solo il coniuge superstite, permanendo all'atto della concessione del beneficio lo stato vedovile, sempreché il «de cuius» sia deceduto successivamente al 23 giugno 1984 ed abbia presentato l'istanza nei modi e nei termini prescritti.

Caratteristiche e finalità.

L'intervento della Regione si attua attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui, contratti con il Banco di Sicilia e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobili per uso di abitazione propria.

A prescindere dalla superficie delle singole unità abitative e in base al valore in caso di acquisto o al costo in caso di costruzione, rinnovo o trasformazione, il finanziamento massimo concedibile previsto dalla vigente legislazione regionale in materia di edilizia agevolata e convenzionata è in atto pari a L. 57.500.000 con i seguenti incrementi:

- a) fino a un massimo del 6%, per abitazioni progettate o costruite in zona sismica di 1^a categoria;
- b) fino a un massimo del 4%, per abitazioni progettate o costruite in zona sismica di 2^a categoria;
- c) fino a un massimo del 15%, per abitazioni costruite nelle isole minori.

Il concorso della Regione è concesso, per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il mutuo abbia una durata maggiore, in misura pari al 75% del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario, fermo restando che su quest'ultimo deve gravare un tasso di interesse non inferiore al 3% annuo.

Tale provvidenza è concessa a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado sugli immobili oggetto del finanziamento in favore degli istituti di credito.

Le operazioni creditizie sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione e sarà prestata nei limiti dell'incapienza previa escussione del mutuatario, e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti di credito.

Al mutuatario non può essere richiesta altra garanzia oltre quelle sopra specificate.

Le unità abitative, per le quali vengono concessi gli interventi creditizi, devono essere destinate ad uso di abitazione del titolare e dei suoi familiari e pertanto per l'intero periodo di durata del contributo regionale non potranno essere oggetto di vendita, permuta o locazione.

L'Assessorato regionale del lavoro, attraverso anche i propri organi periferici, accerterà mediante apposita ispezione la rispondenza della destinazione dell'immobile all'uso previsto dalla normativa in argomento e, ove ne ricorrano i presupposti, procederà alla revoca dei provvedimenti di concessione dei contributi.

Nel caso in cui da parte dei beneficiari siano stati stipulati mutui anteriormente al provvedimento concessivo delle provvidenze, fermi restando i limiti sopraindicati, agli stessi saranno rimborsate direttamente in via posticipata e in unica soluzione annuale le quote di concorso a carico della Regione. Tale rimborso, limitato unicamente alle rate non ancora maturate, verrà operato dall'Assessorato del lavoro dopo la presentazione attestante l'avvenuto pagamento.

In caso di costruzione, rinnovo o trasformazione, nei limiti del tetto massimo finanziabile, per un periodo non superiore a 2 anni e nella misura del 75%, il concorso regionale spetta anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, in unica soluzione, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo, previo inoltre all'Assessorato del lavoro, da parte degli stessi, della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate in base agli stati di avanzamento e dei relativi interessi.

Modalità.

La concessione del contributo dovrà essere richiesta entro 2 anni dal rientro definitivo in Sicilia.

Le provvidenze possono essere concesse anche prima del rientro definitivo, e in tal caso i periodi lavorativi valutabili saranno quelli antecedenti la data di presentazione della domanda, purché lo stesso avvenga entro e non oltre un anno dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro 3 anni dalla data di emissione del decreto assessoriale di concessione del contributo regionale.

Gli interessati, sulle cui richieste di mutuo non è intervenuta prima del 24 giugno 1984 la delibera di concessione da parte degli istituti di credito, pena la reiezione, dovranno dichiarare entro il 24 giugno 1985 con apposita istanza di cui al mod. EM 14 (allegato G) che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'*art. 16 della legge regionale n. 38 del 1984*.

Gli emigrati, il cui rientro definitivo in Sicilia sia avvenuto dal 20 febbraio 1975 al 23 giugno 1984, possono presentare l'istanza di concessione delle provvidenze in argomento, entro il 24 giugno 1986.

Presentazione della domanda e della documentazione.

La domanda deve essere presentata sugli appositi modelli EM 11 (allegato H) congiuntamente all'istituto di credito prescelto (Banco di Sicilia o Cassa di Risparmio V.E.) e all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. La copia diretta a questa Amministrazione dovrà essere corredata dalla sottoelencata documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante che né il dichiarante né altro componente il nucleo familiare hanno il possesso, nel comune di residenza o in quello in cui deve realizzarsi l'iniziativa, di altro immobile ad uso di civile abitazione adeguata ai bisogni della famiglia e secondo le norme vigenti in materia di edilizia convenzionata o agevolata;

- 2) certificato rilasciato dal datore di lavoro o dalla autorità consolare (per i lavoratori subordinati) o attestazione da parte delle autorità competenti per materia e territorio (per i lavoratori autonomi), con l'indicazione della qualifica e dei periodi lavorativi, o tessere assicurative indicanti i

periodi lavorativi e integrati di una dichiarazione resa ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, attestante la qualifica rivestita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di residenza;

5) certificato di stato di famiglia;

6) certificato attestante la data di rientro;

7) per i lavoratori autonomi Mod. 740 o altra corrispondente idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente, attestante i redditi percepiti nell'anno precedente al rientro, o alla presentazione dell'istanza.

Tali documenti potranno essere prodotti anche in copia debitamente autenticata, e se redatti in lingua estera dovranno essere integrati con la traduzione in italiano, da effettuarsi, a cura degli interessati, da parte dell'autorità consolare italiana competente o da traduttori iscritti in appositi albi presso gli uffici giudiziari.

Istruttoria e concessione.

Questo Assessorato inoltrerà all'istituto di credito e all'interessato la certificazione attestante i requisiti richiesti per la concessione del mutuo.

Successivamente, in base alla documentazione e al piano di ammortamento trasmesso dall'istituto bancario a seguito dell'istruttoria di competenza, questo Assessorato procederà all'emissione del decreto concessivo.

Le richieste da ammettere a finanziamento saranno inoltrate a questa Amministrazione da parte del Banco di Sicilia e della Cassa di Risparmio entro i limiti degli stanziamenti autorizzati e tenendo conto della data di presentazione delle stesse.

H) INTERVENTI CREDITIZI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

Soggetti beneficiari e requisiti.

Hanno diritto alle provvidenze gli stessi destinatari degli interventi creditizi per l'edilizia abitativa di cui alla lettera G) ad eccezione del coniuge superstite del lavoratore emigrato, non riferendosi questo tipo di provvidenze a situazione e esigenze di natura patrimoniale interessanti il nucleo familiare, ma anche «status» personali che non possono essere oggetto di successione.

Caratteristiche e finalità.

L'intervento si attua mediante la concessione da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione di finanziamenti per programmi aventi per oggetto:

a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo e potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna di dette iniziative è stabilito in L. 75.000.000, elevato a L. 150.000.000 per le iniziative relative alla piccola industria. L'intervento creditizio da destinare a tali attività può essere richiesto per una sola di esse;

b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di L. 100.000.000;

c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di L. 75.000.000.

I sopraindicati finanziamenti vengono concessi per un importo pari al 75% della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi e di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.

Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione alla entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Gli interessi, sempre nelle misure sopraindicate, che per le predette anticipazioni il beneficiario dovrà corrispondere saranno portati in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo.

Pena la revoca del finanziamento, l'interessato dovrà comprovare l'avvenuto completamento delle opere entro 2 anni dalla concessione; in aggiunta o indipendentemente dai sopradescritti finanziamenti, purché i beneficiari si impegnino a comprovare l'avvenuto utilizzo delle somme, è concesso per l'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica, agricola, zootecnica, piccolo industriale o peschereccia, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi e un giorno e massima di 36 mesi.

Per tutte le predette operazioni creditizie il tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario, che verrà periodicamente determinato dal Comitato regionale per il credito e il risparmio, è in atto fissato nella misura del 4,5 per cento.

A copertura dei rischi connessi ai finanziamenti, i beneficiari dovranno concedere le seguenti garanzie:

1) per i beni immobili e i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di I grado a favore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità alle disposizioni vigenti.

Modalità.

La concessione del finanziamento dovrà essere richiesta entro 2 anni dal rientro definitivo. Tale beneficio può essere accordato anche prima del rientro stesso, purché questo avvenga, pena la revoca del finanziamento, entro un anno dalla concessione. In ogni caso all'erogazione delle somme si procederà da parte di questo Assessorato dopo l'accertamento del rientro definitivo.

Gli interessati, sulla cui richiesta di mutuo, presentata ai sensi dell'art. 14 e seguenti della *legge regionale n. 55 del 1980*, non è intervenuta, prima del 24 giugno 1984, delibera di concessione da parte degli istituti di credito, pena la reiezione, dovranno dichiarare entro il 24 giugno 1985, nell'apposito Mod. EM 15 (allegato I) che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'*art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38*.

Le istanze, previo accertamento dei requisiti richiesti, verranno sottoposte all'esame del comitato amministrativo che dovrà adottare la relativa delibera entro 120 giorni dalla data di presentazione. Allo stesso comitato è demandata la determinazione dei criteri circa le iniziative da ammettere a finanziamento, la documentazione da produrre a corredo delle istanze e gli accertamenti tecnici diretti a verificare la consistenza e la corrispondenza alle finalità previste degli interventi creditizi richiesti.

Presentazione della domanda e della documentazione.

La domanda deve essere presentata sugli appositi modelli EM 16 (allegato L) al comitato amministrativo ex *art. 17 legge regionale 6 giugno 1984, n. 38* presso l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione corredata dalla sottoelencata documentazione:

1) certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'autorità consolare o attestazione da parte delle autorità competenti per materia e per territorio con indicazione della qualifica dei periodi lavorativi, o le tessere assicurative, indicanti i periodi lavorativi, integrate da una dichiarazione resa ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, attestante la qualifica;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante la data del rientro definitivo;

5) certificazione attestante il possesso, successivamente al rientro, della qualifica o lo svolgimento dell'attività corrispondente al tipo di iniziativa oggetto del finanziamento (da produrre in ogni caso prima della emissione del decreto di concessione):

- per l'attività artigianale: certificato della camera di commercio, attestante l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

- per l'attività commerciale: certificato del sindaco, attestante il possesso della licenza di piccolo commerciante;

- per il settore agricolo: certificato del sindaco, attestante l'attività di agricoltore, coltivatore diretto o bracciante agricolo;

- per il settore peschereccio: certificato dell'armatore vistato dalla capitaneria di porto (per i lavoratori subordinati) e, per i pescatori autonomi, certificato rilasciato dalla capitaneria di porto;

- per il settore della piccola industria: certificato rilasciato dalla camera di commercio o da altra autorità competente;

- per i lavoratori autonomi: Mod. 740 o altra idonea documentazione rilasciata all'estero, attestante i redditi percepiti nell'anno precedente al rientro o alla presentazione della domanda.

Gli interventi creditizi per l'edilizia abitativa e per attività economiche sono cumulabili, mentre questi ultimi, meglio descritti alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra di loro, e sono concessi per una volta sola e a condizione che i beneficiari si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo.

Questo Assessorato, attraverso anche i propri organi periferici, effettuerà ispezioni dirette ad accertare la rispondenza della destinazione degli immobili e delle attrezzature alle finalità prescritte e disporrà, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

I) INTERVENTI NEL SETTORE COOPERATIVO

L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere dei contributi annui da destinare alle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole di servizi, turistiche e di pescatori, costituite da un numero di soci non inferiore a 9 e in ogni caso per almeno il 50% da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente in Sicilia a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio antecedente al rientro stesso.

Detti contributi verranno concessi per 3 anni in misura decrescente e non superiore all'80%, al 65% e al 50% delle spese effettuate nel triennio, saranno erogati mediante anticipazioni mensili pari all'80% della corrispondente quota di contributo assegnato, e per il restante 20% dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Tale intervento, che non può superare l'ammontare di L. 50.000.000, verrà disposto sulla base dei programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Alle stesse cooperative inoltre possono essere concessi contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro secondo le modalità previste dalla *legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48* e successive modifiche e ai soci «emigrati» dei contributi pari al 50% degli oneri sociali.

Sulle modalità applicative di tale intervento si fa riserva di impartire le opportune istruzioni di concerto con l'Assessorato regionale della cooperazione.

L) FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla *legge regionale 6 marzo 1976, n. 24*, adotta iniziative:

a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;

b) per il reinserimento dei figli degli emigrati o dei figli degli immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale, per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali;

c) per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lettera b);

d) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientrati o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari.

La gestione delle iniziative sopra indicate potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti prescritti e alle stesse demandata anche l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati o immigrati, sempre che a tale fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione dalla CEE e destinati a interventi per gli emigrati o immigrati in base a programmi da presentarsi a questo Assessorato.

M) INFORMAZIONE

Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione della stampa siciliana tra gli emigrati, questo Assessorato provvederà ad effettuare abbonamenti a quotidiani siciliani, scelti garantendo la pluralità dell'informazione, e con un massimo di tre copie per ogni associazione o istituto di patronato in possesso dei requisiti prescritti e operanti all'estero, che ne farà richiesta.

Gli organismi interessati potranno inoltrare a questa Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno istanza a firma del legale rappresentante a livello regionale, indicando i quotidiani prescelti, e la spedizione all'estero delle relative copie dovrà essere comprovata mediante presentazione di idonea documentazione.

N) INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE

Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a procedere al rimborso in un'unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientranti in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50% dell'importo versato all'I.N.P.S. per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria - nel limite massimo di 15 anni di lavoro - effettuati in paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonché effettuati in paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie.

I benefici previsti sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975.

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione la relativa istanza corredata dalla documentazione rilasciata dagli uffici competenti, attestante l'importo delle somme versate e i periodi di lavoro prestati.

Nel raccomandare la più ampia diffusione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si confida nella collaborazione degli enti e degli organismi cui è demandata in parte l'attuazione della normativa in materia, al fine di dare risposte più sollecite e concrete ai problemi collegati al fenomeno migratorio, che tanta rilevanza, per i suoi aspetti sociali ed economici, riveste nella società siciliana.